



## CNA Romagna Servizi Srl

Sede Legale Piazzale Leopoldo Tosi n. 4, 47923 Rimini

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

T. 0541 760211 | F. 0541 791734 | [info@cnaromagnaservizi.it](mailto:info@cnaromagnaservizi.it)

Cod. Fisc. - P. I.V.A. - R.I. di Rimini 04275140400 - R.E.A. di Rimini n. 333524

### Disposizioni Ambiente e Sicurezza

#### **Articolo 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea**

Al fine di garantire **maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri**, è riconosciuto un **contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea**, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di **paratie divisorie** atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati

#### **Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

**Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"**

A titolo di esempio: le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e le autorizzazioni al trasporto rilasciate dell'Albo Gestori Ambientali

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

#### **Articolo 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili**

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30 giugno 2020.

I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della Tariffa Corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

#### **Articolo 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti**

**Sono prorogati al 30 giugno 2020:**

- La presentazione del **MUD**
- La presentazione **della comunicazione annuale relativa alle quantità di pile ed accumulatori** immessi sul mercato e delle quantità dei relativi rifiuti trattati
- Il versamento del **diritto annuale d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali**
- I **dati** da inviare al Centro di **Coordinamento RAEE** relativi alle quantità di RAEE gestiti dagli impianti di trattamento e a quelle ricevute dai distributori.